

 **i portolani** AGEFIS

# **LE SUCCESSIONI**

## **II PARTE – ASPETTI FISCALI**

*A cura del Dott. Nicola Forte*



## INDICE

1.	PREMESSA .....	2
2.	SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE .....	2
3.	L'ATTIVO EREDITARIO .....	4
4.	BENI NON COMPRESI NELL'ATTIVO EREDITARIO .....	5
5.	UN CASO PARTICOLARE: OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE PER IL PAGAMENTO DEL TFR .....	6
6.	DONAZIONI LIBERALITÀ.....	7
7.	PASSIVITÀ DEDUCIBILI .....	8
8.	ESCLUSIONI, ESENZIONI, RIDUZIONI E DETRAZIONI .....	8
9.	IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI.....	9
10.	ALTRE IMPOSTE .....	10

## 1. PREMESSA

La successione degli eredi nel patrimonio dei de cuius comporta, da parte di tali soggetti, la presentazione della relativa dichiarazione con allegati il prospetto di liquidazione delle imposte ipotecarie, catastali e il modello F23 (qualora nell'asse ereditario siano compresi beni immobili) attestante il pagamento delle imposte autoliquidate.

La **denuncia di successione** è un adempimento avente natura fiscale, previsto dalla legge quando a seguito di un decesso viene trasferito il possesso del patrimonio di un determinato soggetto defunto ad altri soggetti (eredi o legatari).

A seguito del ripristino dell'imposta sulle successioni intervenuta ad opera del D.L. n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito, con modifiche e integrazioni nella legge n. 286 del 24 novembre 2006, è tornata ad avere piena efficacia anche la relativa dichiarazione che, prima delle suddette modifiche normative, era limitata ai casi in cui cadessero in successione beni immobili. In tal caso, infatti, la dichiarazione di successione assolveva quale unica finalità quella di rendere possibile il conteggio delle imposte ipotecarie e catastali dovute e per adempiere agli obblighi catastali conseguenti al passaggio di proprietà mortis causa.

## 2. SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Ai sensi dell'art. 28, comma 2, del T.U.S., la dichiarazione di successione deve essere presentata:

- dai chiamati all'eredità, sia per legge che per testamento, o dai loro rappresentanti legali, anche se non hanno ancora accettato l'eredità, purché non vi abbiano espressamente rinunciato;
- dai legatari, o dai loro rappresentanti legali;
- dai soggetti immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza o in caso di dichiarazione di arte presunta;
- dagli amministratori dell'eredità;
- dai curatori delle eredità giacenti;
- dagli esecutori testamentari;
- dai trustee.

Nell'ipotesi in cui più soggetti siano obbligati alla presentazione della stessa dichiarazione è sufficiente che questa venga presentata da uno solo di essi (art. 28, comma 4 del Testo Unico sulle Successioni).

L'art. 31, comma 1 del D.Lgs n. 346/1990 prevede un criterio generale secondo il quale la dichiarazione di successione **deve essere presentata entro il termine di 12 mesi** dalla data di apertura della successione (**la data della morte**). Tuttavia, il successivo comma 2 prevede una serie di eccezioni secondo cui, in alcuni casi, il termine di 12 mesi non decorre dalla data di decesso, ma:

- dalla data, successiva a quella di apertura della successione, in cui i rappresentanti legali degli eredi o legatari, o i curatori dell'eredità giacente o gli esecutori testamentari hanno avuto notizia legale della loro nomina;
- dalla data di immissione nel possesso dei beni o, se non vi è stata anteriore immissione nel possesso dei beni, dalla data in cui è divenuta eseguibile la sentenza dichiarativa della morte presunta, nel caso di dichiarazione di assenza o morte presunta;
- dalla data di chiusura del fallimento o nel caso del fallimento del defunto in corso alla data dell'apertura di successione o dichiarato entro sei mesi dalla data stessa;
- dalla scadenza del termine per la formazione dell'inventario, se l'eredità è stata accettata con beneficio di inventario;
- dalla data della rinuncia o dell'evento di cui all'art. 28, commi 5 e 6 del T.U.S., o dalla diversa data in cui l'obbligato dimostri di averne avuto notizia;
- dalla data delle sopravvenienze in base alle quali scatta l'obbligo di presentare una dichiarazione sostitutiva o integrativa;
- dalla data in cui gli enti che devono preventivamente chiedere l'autorizzazione ad accettare l'eredità hanno avuto notizia dell'autorizzazione;
- dalla data in cui gli enti non ancora riconosciuti hanno avuto notizia legale del riconoscimento e dell'autorizzazione.

La dichiarazione di successione deve essere presentata, o spedita per raccomandata, presso l'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in base al luogo dell'ultima residenza in Italia del defunto. Nel caso in cui non si conosca l'ultima residenza del defunto la dichiarazione di successione deve essere presentata presso l'Ufficio dell'Agenzia delle entrate di Roma 6.

La dichiarazione deve essere redatta, a pena di nullità, su apposito modello, reperibile presso gli Uffici dell'Agenzia delle entrate o sul sito internet [www.agenzieentrate.gov](http://www.agenzieentrate.gov).

La dichiarazione di successione deve essere presentata almeno in un esemplare (originale per l'Ufficio dell'Agenzia delle entrate) e:

- una copia per ogni Ufficio dell'Agenzia del Territorio competente in base agli immobili compresi nell'asse ereditario (queste copie saranno vidimate e restituite al contribuente per le volture catastali che dovranno essere effettuate entro 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione);
- una copia per ogni istituto di credito con cui il defunto intratteneva rapporti di tipo finanziari per procedere allo svincolo dei conti intestati al defunto.

In base all'art. 15 della legge n. 383 del 18 ottobre 2001, non è, invece, più necessario presentare copia della dichiarazione ai Comuni, dove si trovavano gli immobili compresi nella dichiarazione, per effettuare la variazione ICI in quanto, spetta ad ogni Ufficio dell'Agenzia delle entrate, competenti a ricevere la dichiarazione di successione, trasmetterne copia a ciascun Comune dove sono ubicati gli immobili.

### 3. L'ATTIVO EREDITARIO

Deve essere indicato nella dichiarazione di successione l'asse ereditario, cioè il **complesso di beni mobili ed immobili** e dei diritti da sottoporre a tassazione. In particolare per quanto riguarda i beni immobili (terreni e fabbricati) e dei diritti reali (usufrutto, enfiteusi e uso) facenti parte dell'attivo ereditario devono essere indicati gli elementi sottostanti.

IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI	
<b>Numero</b>	Numero progressivo nella forma 01
<b>Comune</b>	Comune di ubicazione dell'immobile
<b>Dati</b>	Dati identificativi dell'immobile (comprensivi dell'indicazione della categoria catastale)
<b>Quota</b>	Quota di possesso del bene dal defunto
<b>Diritto</b>	(Proprietà, usufrutto)
<b>Valore</b>	Valore nominale dell'immobile in relazione alla quota di diritto posseduta dal defunto
<b>Osservazioni</b>	Eventuali osservazioni

Nel secondo riquadro devono essere indicate **gli eventuali titoli posseduti dal de cuius**, cioè le azioni, le quote di partecipazione al capitale sociale, i titoli e i fondi comuni di investimento.

Nel terzo riquadro devono essere indicate **le aziende entrate in successione** evidenziando:

- il numero progressivo nella forma 001;
- la quota di possesso (relativa al defunto);
- la denominazione della ditta, la sede e i valori desunti dallo schema di relazione dell'azienda caduta in successione;
- il numero di partita Iva;
- il valore dell'azienda determinato ai sensi dell'art. 15 del T.U.S., rappresentato dalla quota di patrimonio netto contabile posseduta dal defunto alla data di apertura della successione.

Il quarto riquadro riguarda l'indicazione degli **altri beni (crediti bancari)**. Si tratta, ad esempio, dei conti correnti bancari, conti correnti postali, rimborsi Irpef, liquidazioni da parte di enti privati e

assicurativi, i depositi in cassetta di sicurezza, i crediti verso cooperative per l'assegnazione dell'alloggio, etc.

Il riquadro richiede la descrizione e l'indicazione della quota di possesso e del valore/importo del bene, sempre alla data di decesso. In generale, per **l'esazione dei crediti verso l'istituto di credito, è necessario presentare:**

- il certificato di morte; la dichiarazione di successione;
- una specifica domanda.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- il certificato di morte;
- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio dei soggetti in successione;
- l'autorizzazione del Tribunale per l'eventuale minore;
- copia del testamento (eventuale).

**Se** alla dichiarazione di successione **sono interessati minori, inabilitati o interdetti**, il loro tutore (o il genitore), ai sensi degli artt 320, 357, 424 e 432 del c.c., nonché ai sensi degli artt da 732 a 737 del c.p.c. deve richiedere al giudice tutelare del Tribunale competente l'autorizzazione al prelievo del denaro o dei gioielli che dovrà riportare anche nella domanda di esazione dei depositi all'istituto di credito.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 585 del c.c. qualora sia intervenuta **sentenza definitiva di divorzio**, il coniuge superstite cui sia stata addebitata la separazione non è più erede. Ne deriva che non può più avere dall'istituto di credito alcuna notizia sui depositi del de cuius e neanche ottenere somme o beni di quest'ultimo. Al contrario, se non gli è stata addebitata la separazione, il coniuge, secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 585 del c.c. gode dei medesimi diritti successori del coniuge non separato.

Se il defunto aveva **affittato cassette di sicurezza**, nel quarto riquadro è necessario indicare gli estremi delle banche dove sono situate le cassette di sicurezza. Prima di presentare la dichiarazione di successione è necessario procedere all'apertura delle cassette di sicurezza, allo scopo di redigerne l'inventario del contenuto ed inserire il valore nella dichiarazione. A tal proposito, in base all'art. 48, comma 3 del T.U.S., gli istituti di credito e, in generale, i debitori del defunto e i possessori di beni che gli appartenevano, non possono pagare agli eredi le somme e i beni contenuti nelle cassette di sicurezza se non viene esibita la dichiarazione di successione in cui risultino i valori inventariati.

#### **4. BENI NON COMPRESI NELL'ATTIVO EREDITARIO**

Ai sensi dell'art. 12 del T.U.S. non concorrono alla formazione dell'attivo ereditario i seguenti beni:

- i beni e i diritti iscritti a nome del defunto nei pubblici registri, quando è provato (mediante provvedimento giurisdizionale, atto pubblico, scrittura privata autenticata o altra scrittura avente data certa) che egli ne aveva perduto la titolarità;

- le azioni e i titoli nominativi intestati al defunto, alienati anteriormente all'apertura della successione con atto autentico o girata autenticata;
- i crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione, fino a quando la loro sussistenza non sia riconosciuta con provvedimento giurisdizionale o con transazione;
- i crediti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, compresi quelli per rimborso di imposte o di contributi, fino a quando non siano riconosciuti con provvedimento dell'amministrazione debitrice;
- i crediti ceduti allo Stato entro la data di presentazione della dichiarazione di successione;
- i beni culturali di cui all'art. 13 del T.U.S., se sottoposti a vincolo anteriormente alla data di apertura della successione e se risultano essere assolti i conseguenti obblighi di conservazione e di protezione;
- i titoli del debito pubblico, fra i quali si intendono compresi i buoni ordinari del tesoro e i certificati di credito del tesoro;
- gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati, nonché ogni altro bene o diritto, dichiarati esenti dall'imposta da norme di legge;
- i veicoli iscritti nel Pubblico Registro automobilistico;
- i ratei di pensione o assegni insoluti a causa del preventivo decesso del titolare;
- le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia e di lavoro dipendente;
- le indennità spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto.

**L'importo delle assicurazioni sulla vita non rientra nell'asse ereditario.** Infatti, ai sensi dell'art. 1920 del c.c., il beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti dell'assicurazione, per cui le somme corrisposte a seguito del decesso dell'assicurato:

1. non rientrano nell'asse ereditario,
2. non sono soggette ad imposta di successione;
3. non si computano né per formare la quota per gli eredi, né per calcolare se vi sia lesione di legittima.

## **5. UN CASO PARTICOLARE: OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE PER IL PAGAMENTO DEL TFR**

Risulta di particolare interesse la Risoluzione n. 36/E del 6 febbraio 2009 emanata dall'Agenzia delle entrate. L'Amministrazione finanziaria ha precisato i termini per i quali la presentazione della dichiarazione di successione costituisce il presupposto per il pagamento, da parte del datore di lavoro, del trattamento di fine rapporto.

In particolare, nella risoluzione citata si precisa che **se il decesso fosse successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro**, la somma maturata a titolo di indennità di fine rapporto o di fine servizio entrerebbe a far parte dell'asse ereditario come ogni altro bene, e dovrebbe essere

corrisposta agli eredi legittimi o testamentari in base agli ordinari principi che regolano la successione. Ne consegue che il datore di lavoro che deve liquidare l'indennità spettante al lavoratore deceduto dopo il collocamento a riposo debba acquisire, in ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 48 del T.U.S., il certificato di avvenuta presentazione della denuncia di successione ovvero la dichiarazione da parte dell'interessato che non sussiste l'obbligo a ottemperare a tale adempimento. In questo caso, secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate:

- l'acquisto dell'indennità avviene iure ereditario;
- il datore di lavoro non può procedere alla liquidazione se non è stata fornita la prova della presentazione della dichiarazione di successione o della dichiarazione dell'interessato che non era obbligato a presentarla.

L'Amministrazione finanziaria, però affronta anche il caso in cui il trattamento di fine rapporto debba essere devoluto nell'ipotesi di **morte del dipendente in attività di servizio**. In tale ultima fattispecie, infatti, secondo il disposto dell'art. 5, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 1032 e dell'art. 2122 del codice civile, in deroga ai principi generali della successione **mortis causa** il trattamento di fine rapporto compete per legge ai soggetti espressamente menzionati dalle suddette norme. In altri termini questi soggetti acquistano le indennità de iure proprio, in forza, cioè, di un diritto loro attribuito per legge.

#### DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE PER IL PAGAMENTO DEL TFR

Decesso successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ l'acquisto dell'indennità avviene iure ereditario;</li> <li>▪ il datore di lavoro non può procedere alla liquidazione se non è stata fornita la prova della presentazione della dichiarazione di successione o della dichiarazione dell'interessato che non era obbligato a presentarla.</li> </ul>
Morte del dipendente in attività di servizio	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ i soggetti interessati acquistano le indennità de iure proprio, in forza, cioè, di un diritto loro attribuito per legge;</li> <li>▪ non deve essere esibita alla dichiarazione di successione per incassare le somme dal datore di lavoro.</li> </ul>

## 6. DONAZIONI LIBERALITÀ

E' prevista la compilazione di un apposito quadro riservato alle donazioni e alle altre liberalità effettuate, quando era in vita, dal defunto a favore degli eredi o legatari. Deve essere compilato

indicando la descrizione del bene, i beneficiari, gli estremi dell'atto di liberalità ed i valori, alla data di apertura della successione, dei beni stessi.

Si ricorda, infatti, che l'art. 8, comma 4, del T.U.S. stabilisce che "il valore globale netto dell'asse ereditario è maggiorato, ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili a norma dell'art. 7, di un importo pari al valore attuale complessivo di tutte le donazioni fatte dal defunto agli eredi e ai legatari, comprese quelle presunte di cui all'articolo 1, comma 3, ed escluse quelle indicate all'articolo 1, comma 4, e quelle registrate gratuitamente o con pagamento dell'imposta in misura fissa a norma degli articoli 55 e 59. Il valore delle singole quote ereditarie o dei singoli legatari è maggiorato, agli stessi fini, di un importo pari al valore attuale delle donazioni fatte a ciascun erede o legatario. Per valore attuale delle donazioni anteriori si intende il valore dei beni e dei diritti donati alla data dell'apertura della successione, riferito alla piena proprietà anche per i beni donati con riserva di usufrutto o altro diritto reale di godimento. Ai soli fini dell'applicazione della franchigia sulla quota devoluta all'erede o al legatario, si deve tenere conto del valore delle donazioni in vita fatte dal de cuius in favore dello stesso erede o legatario.

## 7. PASSIVITÀ DEDUCIBILI

In questo quadro devono essere dichiarati i debiti (mutuo, spese mediche, debiti cambiari, assegni, debiti verso Istituti di credito relativi a conti correnti, etc) che il defunto aveva a suo carico al momento di apertura della successione.

La compilazione del quadro risulterebbe superflua qualora il valore dell'attivo ereditario netto non dovesse superare il limite per essere esentati dal versamento dell'imposta sulle successioni, corrispondente all'importo delle franchigie moltiplicate per il numero degli eredi.

Per il riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 23, comma 1 del T.U.S., è necessario produrre il titolo in originale o in copia autentica:

- di estratto notarile delle scritture contabili obbligatorie del defunto, per i debiti inerenti all'esercizio di imprese;
- di estratto notarile delle scritture contabili obbligatorie del trattario o del prenditore, per i debiti cambiari;
- di attestazione rilasciata dall'amministrazione creditrice o di copia autentica della quietanza del pagamento avvenuto dopo l'apertura della successione, per i debiti verso pubbliche amministrazioni;
- di attestazione rilasciata dall'ispettorato provinciale del lavoro, per i debiti verso i lavoratori dipendenti.

## 8. ESCLUSIONI, ESENZIONI, RIDUZIONI E DETRAZIONI

Sono ancora oggi applicabili tutti i benefici, le riduzioni e le detrazioni d'imposta previsti dal D.Lgs n. 346/1990. **L'esenzione si differenzia dall'esclusione** in quanto i dati esclusi non devono essere

riportati nella dichiarazione di successione, mentre i casi esenti necessitano di riporto all'interno della dichiarazione, ma non sono soggetti ad imposta.

Per definire compiutamente le esenzioni nell'ambito della materia delle successioni è necessario tenere in considerazione la loro natura:

- soggettiva (i singoli beneficiari);
- oggettiva (l'oggetto del trasferimento).

L'art. 3, comma 1, prevede il non assoggettamento ad imposta dei trasferimenti in favore dello Stato, regioni, province e comuni, nonché a favore di particolari entri pubblici.

L'art. 13 del D.Lgs n. 346/1990, prevede l'esclusione dall'attivo ereditario dei trasferimenti aventi per oggetto i beni culturali di cui agli articoli 1, 2 e 5 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e dell'art. 36 del D.P.R. 20 settembre 1963, n. 1049 a condizione che siano stati sottoposti al vincolo anteriormente all'apertura della successione e siano stati assolti i conseguenti obblighi di conservazione e di protezione.

Sono esenti dall'imposta di successione e dalle altre imposte:

- il trasferimento ai discendenti e al coniuge di aziende, quote sociali e azioni effettuati anche tramite patto di famiglia;
- il trasferimento ai giovani agricoltori di fondi rustici;
- i vincoli posti in essere per spirito di liberalità se con beneficiario determinato;
- la costituzione di fondi patrimoniali se destinati a fare fronte ai bisogni della famiglia e non di un particolare soggetto a condizione che non vi sia trasferimento di ricchezza.

## 9. IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

L'imposta sulle successioni è liquidata direttamente dal competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate. In pratica, sulla base delle risultanze della dichiarazione di successione l'Amministrazione finanziaria calcola (liquida) la relativa imposta notificando agli eredi apposito avviso di liquidazione.

L'Avviso di liquidazione è l'atto attraverso il quale l'Agenzia delle entrate, dopo aver calcolato la relativa imposta chiede agli eredi (responsabili in solido) di effettuare il pagamento.

Un'eccezione è prevista qualora nell'attivo ereditario siano compresi beni immobili. In questo caso, oltre all'imposta sulle successioni (calcolata dagli uffici) gli eredi sono tenuti alla liquidazione delle imposte ipotecarie e catastali. Diversamente dall'imposta sulle successioni, in questo caso il computo deve essere effettuato direttamente dagli eredi che, in sede di presentazione della dichiarazione di successione, devono fornire la prova di aver effettuato preventivamente il pagamento.

Ai fini impositivi sono previsti tre diversi scaglioni, in base al grado di parentela, per ognuno dei quali si applica un'aliquota diversa:

## IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI

GRADO DI PARENTELA	ALiquOTA	FRANCHIGIA
Coniuge e parenti in linea retta (genitori e figli, figli e genitori, nonni e nipoti)	4%	1.000.000 di euro per ciascun beneficiario
Altri parenti fino al quarto grado (zii e nipoti, cugini) e affini in linea retta, nonché affini in linea collaterale fino al terzo grado (suoceri e generi, suoceri e nuore, cognati, zii del coniuge)	6%	Nessuna franchigia
Fratelli e sorelle	6%	100.000 euro per ciascun beneficiario
Altri soggetti (parenti oltre il quarto grado e estranei)	8%	Nessuna franchigia

E' stata poi prevista una franchigia di 1.500.000 di euro se il beneficiario della successione è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104

## 10. ALTRE IMPOSTE

Se il trasferimento (avvenuto per effetto della successione) riguarda beni immobili ed altri diritti reali immobiliari il contribuente deve autoliquidare e versare spontaneamente le imposte ipotecarie e catastali. In particolare sono dovuti i **seguenti ed ulteriori tributi**:

- imposta ipotecaria 2%;
- imposta catastale 1%;

Se il trasferimento riguarda beni immobili e diritti reali immobiliari ed il beneficio richiede le agevolazioni per l'acquisto per la prima casa le imposte sono dovute (successioni aperte dal 1 gennaio 2014) nella seguente misura:

- Imposta ipotecaria in misura fissa 200 euro;
- Imposta catastale in misura fissa 200 euro.

I caso di coeredi è sufficiente che anche uno solo di essi sia in possesso dei presupposti per beneficiare delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa, affinché anche gli altri soggetti (non

in possesso dei presupposti) ne traggano vantaggio. In questo caso le imposte ipotecarie e catastali sono sempre dovute in misura fissa.

Restano comunque dovute, anche dal 1 gennaio 2014, le tasse ipotecarie per ogni nota di trascrizione, l'imposta di bollo ed i tributi speciali. In particolare la tassa ipotecaria ammonta a 35 euro e l'imposta di bollo risulta pari a 64 euro.

Nicola Forte

**AGEFIS**

**Associazione dei Geometri Fiscalisti**

Corso Vercelli 332/p 10015 Ivrea TO

Tel. 0125.61.65.74 - Fax 0125.25.20.28

[www.agefis.it](http://www.agefis.it)